

**DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2018  
613/2018/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO REGISTRO DEGLI ALTRI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (ASDC)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1043<sup>a</sup> del 27 novembre 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: Nota integrativa 22 gennaio 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10), e le relative Tabelle;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 582/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2018/R/eel);
- le dichiarazioni inviate ai sensi del comma 9.2 del TISDC da 55 gestori di sistemi elettrici esistenti al fine di richiedere l'inclusione nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC);
- le comunicazioni di preavviso di rigetto delle richieste di classificazione come ASDC inviate dall'Autorità in data 23 ottobre 2018 a 17 dei suddetti gestori di sistemi elettrici esistenti (di seguito: comunicazioni di preavviso di rigetto);
- le ulteriori comunicazioni inviate dai gestori di sistemi elettrici esistenti che hanno presentato richiesta di inclusione nel Registro degli ASDC.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- la legge 99/09 e il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, di attuazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 27 della medesima legge 99/09, hanno, tra l'altro, dato mandato all'Autorità di individuare le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita per gli utenti connessi alle reti interne di utenza e alle altre reti private esistenti;
- successivamente, l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha attuato nell'ordinamento nazionale la disciplina sui cosiddetti Sistemi di Distribuzione

Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che *“i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009”*;

- in particolare, il citato articolo 28, della direttiva 2009/72/CE, prevede:
  - al paragrafo 1, che *“Gli Stati membri possono stabilire che le Autorità nazionali di regolamentazione o altre Autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:*
    - a) *per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure*
    - b) *il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.”*;
  - al paragrafo 4, che *“L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2”*;
- la Commissione Europea, con la Nota integrativa 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi in merito alla disciplina comunitaria relativa ai SDC. In tale nota, in particolare, la Commissione Europea evidenzia che:
  - i SDC, quanto alla natura dell'attività esercitata, sono sistemi di distribuzione realizzati all'interno di un sito geograficamente limitato;
  - i SDC possono essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento;
  - gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi o i soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile (la Commissione Europea al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile devono essere individuati con flessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cui afferiva il proprietario del SDC), oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica;
  - il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE [*“per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati”*],

NdR] attiene a configurazioni impiantistiche in cui vari soggetti condividono una rete che consente l'ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali. Simile fattispecie si rinviene comunemente in siti industriali in cui il calore prodotto da un sistema cogenerativo è utilizzato, per i rispettivi processi produttivi, dai diversi soggetti ivi presenti; il citato requisito si ritiene parimenti rispettato qualora i diversi soggetti presenti in sito necessitino di operare con standard elettrici diversi da quelli comunemente applicati alle reti pubbliche (ad esempio, con frequenza di rete diversa);

- la legge 99/09 sembra non prevedere nuove reti private rinviando al recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia; analogamente, l'articolo 38 del decreto legislativo 93/11, che si limita a identificare i SDC soltanto con le reti private di cui alla legge 99/09, nulla esplicita in merito alla possibile realizzazione di nuovi SDC, mentre la direttiva 2009/72/CE non pone vincoli temporali al riguardo.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di Reti Interne di Utensile (RIU) e di altre reti private esistenti, con l'approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), completando così il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare l'Autorità:
  - con la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10, ha individuato il primo elenco di reti elettriche private qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU). Tale elenco nel corso degli anni ha subito più volte modifiche e integrazioni, ultime in ordine di tempo quelle apportate dalla deliberazione 426/2018/R/eel con cui l'Autorità ha pubblicato il Registro delle RIU attualmente vigente;
  - con il TISDC, ha completato il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
    - a) l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);
    - b) rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 79/99;
    - c) rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui al comma 6.1 del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le

operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;

- d) l'insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: RIU e ASDC, questi ultimi intesi come le reti, diverse dalle RIU, esistenti alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfino i requisiti dei SDC;
  - e) siano istituiti presso l'Autorità il Registro delle RIU, recentemente aggiornato con la deliberazione 426/2018/R/eel, e il Registro degli ASDC;
  - f) i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
  - g) i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), oppure, in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete avente la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- l'articolo 9, del TISDC, stabilisce che:
    - ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 30 settembre 2018, inviino all'Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete pubblica su cui insiste il punto di interconnessione principale e all'impresa distributrice concessionaria responsabile sul territorio su cui insiste la maggior parte della rete privata (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della rete privata che si ritiene sia classificabile tra gli ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;
    - il mancato invio delle dichiarazioni di cui al precedente alinea, entro il 30 settembre 2018, comporti la decadenza del diritto all'inclusione del sistema nel Registro degli ASDC. In tali casi i clienti finali e i produttori connessi al medesimo sistema devono diventare, direttamente ovvero indirettamente (tramite punti di connessione virtuali e relativi codici POD virtuali), utenti della rete pubblica con effetti dall'1 ottobre 2018, e dalla medesima data trovano applicazione i conguagli e le maggiorazioni previsti dal punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel;
    - nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in

- porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di richiesta in data successiva al 30 settembre 2018;
- i gestori degli ASDC comunichino all’Autorità le ulteriori modifiche eventualmente intercorse sulla propria rete nel periodo tra la data di invio della dichiarazione prevista dal comma 9.2 del TISDC e l’1 gennaio 2019 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni e i documenti previsti dall’Allegato A alla deliberazione 442/2016/R/eel sui quali avessero effetto le modifiche intercorse;
  - entro il 31 dicembre 2018, i responsabili della gestione degli ASDC redigano, per ciascun sistema di cui siano gestori, una relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche della medesima rete;
  - Terna, a partire dall’1 gennaio 2019, pubblichi sul proprio sito internet, in apposite sezioni tra loro distinte, il registro delle Reti Interne di Utenza e il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni su cui insiste la rete privata, garantendone il tempestivo aggiornamento e conservando l’archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, i Registri delle RIU e degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati sul sito di Terna;
  - fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC, a decorrere dall’1 gennaio 2019, rispetti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal TIS, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12 del TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva prevista dal comma 9.10 del TISDC;
  - il gestore di un SDC comunichi all’Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione del SDC dal Registro delle RIU e dal Registro degli ASDC;
- con la deliberazione 276/2017/R/eel è stato stabilito, tra l’altro, che:
    - le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento previste dal TISDC, nel caso di ASDC trovino applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2019, e che fino alla predetta data gli ASDC continuino a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell’entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel;
    - i clienti finali “nascosti”, intesi come clienti finali non connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica né già appartenenti a SDC o Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), siano tenuti ad auto-dichiararsi entro il 30 giugno 2018, richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente ovvero richiedendo all’Autorità l’inserimento del sistema di cui fanno parte nel Registro degli ASDC qualora il predetto sistema soddisfi i requisiti per essere annoverato fra gli ASDC;

- i clienti finali “nascosti” siano tenuti al pagamento della quota di oneri generali di sistema dovuti e non versati a decorrere dall’1 gennaio 2014 solo nei casi in cui, pur non avendo richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 530/2018/R/eel, l’Autorità ha pubblicato l’iniziale Registro degli ASDC:
  - a) accogliendo le richieste di inserimento nel predetto Registro presentate da 9 gestori di rete di sistemi elettrici esistenti;
  - b) accogliendo le richieste di non classificare come ASDC 6 reti private, presentate da relativi gestori di rete;
  - c) rinviando a successivo provvedimento le determinazioni in merito alla classificazione o meno come ASDC di 17 reti private, prevedendo altresì di inviare ai relativi gestori una comunicazione di preavviso di rigetto dell’istanza di inclusione nel Registro degli ASDC;
  - d) rinviando a successivo provvedimento le determinazioni in merito alle 23 rimanenti istanze di inclusione nel Registro degli ASDC, al fine di completare i necessari approfondimenti;
- in relazione ai casi di cui alla lettera c) del precedente alinea:
  - 7 gestori hanno inviato rilievi e/o integrazioni documentali finalizzate a confutare il preavviso di rigetto;
  - 2 gestori hanno manifestato l’intenzione di inviare rilievi e/o integrazioni documentali finalizzate a confutare il preavviso di rigetto;
  - 8 gestori non hanno inviato, né hanno preannunciato l’invio, entro i termini previsti, di rilievi e/o integrazioni documentali finalizzate a confutare il preavviso di rigetto;
- dall’analisi dei rilievi e/o integrazioni documentali trasmesse dai gestori cui sono state inviate le comunicazioni di preavviso di rigetto è emerso che:
  - 3 reti rispettano i requisiti previsti per l’inclusione nel Registro degli ASDC;
  - la configurazione elettrica privata denominata “Centro Commerciale Il Continente”, gestita dalla società Tyme S.r.l. sita nel Comune di Milano e attualmente identificata da Terna con il codice distributore 638 non possiede i requisiti previsti dalla definizione di ASDC essendosi configurata come rete privata successivamente alla data del 15 agosto 2009;
  - per le altre 3 configurazioni elettriche private la documentazione inviata è oggetto di analisi e approfondimenti;
- in relazione ai casi di cui alla lettera d) del presente gruppo di considerati, 3 gestori hanno provveduto a inviare le richieste di integrazione documentale, mentre per gli altri si è in attesa delle integrazioni richieste;

- con riferimento ai casi di cui al precedente alinea, a valle delle verifiche effettuate dalla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale è emerso che le 3 reti rispettano i requisiti previsti per l'inclusione nel Registro degli ASDC.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- aggiornare il Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, sostituendo la Tabella 1 allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento includendo nel predetto Registro le reti private che, a seguito della conclusione delle analisi sulla documentazione presentata entro il 30 settembre 2018 e delle ulteriori integrazioni documentali, risultano conformi ai requisiti previsti dalla definizione di ASDC di cui al comma 1.1, lettera a), del TISDC;
- non accogliere la richiesta presentata dai relativi gestori di rete e quindi non classificare come ASDC:
  - la configurazione elettrica gestita dalla Società Cooperativa Elettrica Gomion, attualmente identificata da Terna con il codice distributore 500 in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, la predetta configurazione non distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e connette anche unità di consumo domestiche.
  - la configurazione elettrica gestita dalla società Tyme S.r.l., attualmente identificata da Terna con il codice distributore 638 in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, essa si è configurata come rete privata successivamente alla data del 15 agosto 2009;
  - le configurazioni elettriche gestite dalla società Pompea S.p.a., attualmente identificate da Terna con i codici distributore 643 e 644 in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, le due predette configurazioni si sono configurate come rete privata rispettivamente nell'anno 2015 e nell'anno 2017 e, pertanto, successivamente alla data del 15 agosto 2009;
  - la configurazione elettrica gestita dalla società l'Arcipelago S.p.a., attualmente identificata da Terna con il codice distributore 648 in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, essa si è configurata come rete privata a partire dall'anno 2014 e, pertanto, successivamente alla data del 15 agosto 2009;
  - le 3 configurazioni elettriche gestite dalla società Enpower S.r.l., attualmente identificate da Terna con i codici distributore 649, 650 e 651 in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, esse sono ricomprese nella casistica di impianti di utenza condivisi da più produttori prevista dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (Testo Integrato Connessioni Attive o TICA); peraltro, si evidenzia che, qualora le predette linee non fossero state realizzate come impianto condiviso per la connessione, comunque non si riscontrerebbero i presupposti per poter classificare tali linee



- come ASDC in quanto la seconda utenza è stata connessa alle predette linee rispettivamente nell'anno 2011, nell'anno 2010 e nell'anno 2011 e, pertanto, successivamente alla data del 15 agosto 2009;
- la configurazione elettrica gestita dalla Regione Campania sita nel Comune di San Nicola La Strada (CE) in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, i diversi corpi di fabbrica costituenti il complesso immobiliare sono utilizzati per lo svolgimento di diverse attività tra loro distinte e non integrate;
  - rinviare a un successivo provvedimento le determinazioni in merito alla classificazione come ASDC delle configurazioni private per le quali, come evidenziato nei precedenti considerati, si è proceduto a richiedere chiarimenti e integrazioni documentali ovvero i cui gestori a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto hanno preannunciato l'invio di integrazioni o hanno inviato integrazioni ancora oggetto di valutazione;
  - la richiesta di inserimento nel Registro degli ASDC presentata dai gestori delle configurazioni private, per le casistiche in cui tale richiesta non venga accolta, possa essere intesa come auto-dichiarazione dei clienti finali "nascosti" ai fini del rispetto delle tempistiche previste dal punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel e che pertanto, non trovi applicazione la maggiorazione del 30% delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui al punto 11., terzo alinea, della predetta deliberazione 276/2017/R/eel. Trova invece applicazione, sempre ai sensi del punto 11., terzo alinea, della predetta deliberazione 276/2017/R/eel, il solo conguaglio delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema non già versate nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2014 e la data di connessione alla rete pubblica di ciascuna delle predette unità di consumo.
  - dare mandato a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), in relazione agli utenti delle configurazioni private per le quali non è stata accolta la richiesta di inserimento nel Registro degli ASDC e in relazione al periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e la successiva data di connessione alla rete pubblica di ciascuno dei predetti utenti, di procedere al recupero degli importi relativi alla mancata applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema; e che, allo scopo, CSEA richieda ai gestori delle predette configurazioni private tutte le informazioni necessarie al calcolo degli importi da recuperare, utilizzando ai fini dell'applicazione delle componenti fisse i dati caratteristici del punto di connessione alla rete pubblica dell'utenza attualmente classificabile come cliente finale "nascosto"

## **DELIBERA**

1. di aggiornare il Registro degli ASDC, di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, sostituendo la Tabella 1 allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento includendo nel predetto Registro le reti private che, a seguito della conclusione

delle analisi sulla documentazione presentata entro il 30 settembre 2018 e delle ulteriori integrazioni documentali, risultano conformi ai requisiti previsti dalla definizione di ASDC di cui al comma 1.1, lettera a), del TISDC;

2. di non accogliere la richiesta presentata dai relativi gestori di rete e quindi non classificare come ASDC:
  - la configurazione elettrica gestita dalla società Cooperativa Elettrica Gomion, attualmente identificata da Terna con il codice distributore 500 in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, la predetta configurazione non distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e connette anche unità di consumo domestiche.
  - la configurazione elettrica gestita dalla società Tyme S.r.l., attualmente identificata da Terna con il codice distributore 638 in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, essa si è configurata come rete privata successivamente alla data del 15 agosto 2009;
  - le configurazioni elettriche gestite dalla società Pompea S.p.a., attualmente identificate da Terna con i codici distributore 643 e 644 in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, le due predette configurazioni si sono configurate come rete privata rispettivamente nell'anno 2015 e nell'anno 2017 e, pertanto, successivamente alla data del 15 agosto 2009;
  - la configurazione elettrica gestita dalla società l'Arcipelago S.p.a., attualmente identificata da Terna con il codice distributore 648 in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, essa si è configurata come rete privata a partire dall'anno 2014 e, pertanto, successivamente alla data del 15 agosto 2009;
  - le tre configurazioni elettriche gestite dalla società Enpower S.r.l., attualmente identificate da Terna con i codici distributore 649, 650 e 651 in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, esse sono ricomprese nella casistica di impianti di utenza condivisi da più produttori prevista dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (Testo Integrato Connessioni Attive o TICA); peraltro, si evidenzia che, qualora le predette linee non fossero state realizzate come impianto condiviso per la connessione, comunque non si riscontrerebbero i presupposti per poter classificare tali linee come ASDC in quanto la seconda utenza è stata connessa alle predette linee rispettivamente nell'anno 2011, nell'anno 2010 e nell'anno 2011 e, pertanto, successivamente alla data del 15 agosto 2009;
  - la configurazione elettrica gestita dalla Regione Campania sita nel Comune di San Nicola La Strada (CE) in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, i diversi corpi di fabbrica costituenti il complesso immobiliare sono utilizzati per lo svolgimento di diverse attività tra loro distinte e non integrate;
3. di dare mandato a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, in relazione agli utenti delle configurazioni private per le quali non è stata accolta la richiesta di

inserimento nel Registro degli ASDC e in relazione al periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e la successiva data di connessione alla rete pubblica di ciascuno dei predetti utenti, di procedere al recupero degli importi relativi alla mancata applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema; a tal fine CSEA richiede ai gestori delle predette configurazioni private tutte le informazioni necessarie al calcolo degli importi da recuperare, utilizzando ai fini dell'applicazione delle componenti fisse i dati caratteristici del punto di connessione alla rete pubblica dell'utenza attualmente classificabile come cliente finale "nascosto";

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché a Terna S.p.a., a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e all'Acquirente Unico S.p.a. per i seguiti di propria competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 novembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*